



Condizioni Particolari

Polizza
XME Protezione
Modulo Scippo, Rapina e
Assistenza

Indice

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

PREMESSA	pag. 1 di 8
Art.1 Che cosa è assicurato	pag. 1 di 8
Art.1.1 Scippo e Rapina	pag. 1 di 8
Art.1.2 Assistenza a seguito di Scippo e Rapina	pag. 1 di 8
1.2.1 Assistenza alla persona in caso di Scippo e Rapina	pag. 1 di 8
1.2.2 Assistenza all' abitazione	pag. 3 di 8
Art.1.3 estensione delle garanzie	pag. 3 di 8
Art.2 Che cosa non è assicurato	pag. 3 di 8
2.1 Esclusioni della copertura "Scippo e Rapina"	pag. 3 di 8
2.2 Esclusioni della copertura "Assistenza in caso di Scippo e Rapina"	pag. 3 di 8
Art.3 Quali sono i limiti delle coperture	pag. 4 di 8
3.1 Limiti della copertura Scippo e rapina	pag. 4 di 8
Art.4 Dove valgono le coperture	pag. 4 di 8
4.1 Dove vale la copertura Scippo e Rapina	pag. 4 di 8
4.2 Dove vale la copertura Assistenza in caso di Scippo e Rapina	pag. 4 di 8
Art.5 Dichiarazioni inesatte o reticenti	pag. 4 di 8
Art.6 Quando cominciano e quando finiscono le coperture	pag. 4 di 8
Art.7 Modifiche del premio del Modulo	pag. 5 di 8
Art.8 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag. 5 di 8
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI	pag. 5 di 8
Art.9 Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno	pag. 5 di 8
Art.9.1 Denuncia del sinistro: Scippo e Rapina	pag. 5 di 8
Art.9.2 Denuncia del sinistro: Assistenza in caso di Scippo e Rapina	pag. 6 di 8
Art.9.3 Modalità di determinazione del danno	pag. 6 di 8
9.3.1 Procedure per la valutazione del danno	pag. 7 di 8
9.3.2 Mandato dei periti	pag. 7 di 8
Art.10 Termini per il pagamento dei sinistri	pag. 8 di 8
10.1 Scippo e Rapina	pag. 8 di 8
Art.11 Recupero beni rubati	pag. 8 di 8
Art.12 Esagerazione dolosa del danno	pag. 8 di 8
Art.13 Assicurazione presso altri assicuratori	pag. 8 di 8
GLOSSARIO	pag. 1 di 2

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

PREMESSA

Le presenti Condizioni Particolari contengono le norme contrattuali specifiche relative al Modulo Scippo, Rapina e Assistenza (nel seguito lo definiremo per semplicità "Modulo") che il sottoscrittore della Polizza XME Protezione (nel seguito per semplicità li definiremo il "Contraente" e la "Polizza") può acquistare contestualmente all'acquisto della Polizza oppure in un momento successivo, sottoscrivendo rispettivamente il Modulo di Polizza o l'apposita Appendice Contrattuale.

Le Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza, contenenti le norme relative alle modalità di stipula di XME Protezione, sono consegnate al Contraente all'acquisto della Polizza e sono pubblicate sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

Articolo 1

CHE COSA È ASSICURATO

1.1 SCIPPO E RAPINA

La Compagnia paga all'Assicurato un indennizzo per i danni materiali e diretti agli oggetti personali propri, dei suoi familiari e delle persone che convivono in modo continuativo con lui, in caso di scippo o rapina.

Le somme assicurate in caso di Scippo, Rapina sono indicate nel Modulo di Polizza o nell'Appendice Contrattuale.

Le somme assicurate in Polizza o nell'Appendice Contrattuale non possono essere modificate.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- il furto a seguito di infortunio o improvviso malore;
- il furto d'identità sul web.

In caso di Furto d'identità sul web è previsto un Indennizzo forfettario di € 500 per sinistro e per annualità di polizza.

1.2 ASSISTENZA IN CASO DI SCIPPO E RAPINA

La Compagnia fornisce all'Assicurato le prestazioni di **assistenza alla persona** e di **assistenza all'abitazione** in caso di scippo o rapina.

1.2.1 Assistenza alla persona in caso di Scippo e Rapina

a) Corsa in taxi per ritorno a domicilio

Se in conseguenza di uno scippo o di una rapina regolarmente denunciati alle Autorità competenti siano stati rubati all'Assicurato la borsa o il portafoglio contenente denaro contante, chiavi e documenti e l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di ritornare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di una corsa in taxi al domicilio **nel limite di 50 km a tragitto**.

È facoltà della Struttura Organizzativa richiedere la copia della denuncia di Furto o Scippo.

b) Spese di rifacimento documenti

Se in conseguenza di uno scippo o di una rapina regolarmente denunciati alle Autorità competenti, **avvenuti in viaggio** in Italia o all'Estero, si renda necessario rifare i propri documenti personali (passaporto, carta di identità, patente), l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento di tali documenti.

Le spese di rifacimento chiavi sono a carico della Struttura Organizzativa per un importo massimo di € 155 per Sinistro;

c) Spese di rifacimento chiavi

Se in conseguenza di uno scippo o di una rapina regolarmente denunciati alle Autorità competenti, **avvenuti in viaggio** in Italia o all'Estero, si renda necessario rifare le chiavi dell'abitazione o dell'auto, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento delle chiavi.

Le spese di rifacimento chiavi sono a carico della Struttura Organizzativa per un importo massimo di € 155 per Sinistro;

d) Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Se l'Assicurato **si trova all'estero e comunque a una distanza superiore a 100 km dalla dimora abituale** e in conseguenza di uno scippo o di una rapina regolarmente denunciati alle Autorità competenti gli siano stati rubati i documenti e/o il denaro contante e debba sostenere all'estero delle spese di prima necessità, la Struttura Organizzativa provvederà ad un anticipo di denaro, **fino ad un importo massimo di € 1.000 a fronte di adeguata garanzia bancaria.**

L'Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario) il denaro anticipato entro i 30 giorni successivi alla data in cui è stato erogato l'anticipo.

Tale prestazione viene fornita al massimo 1 volta nel corso della durata annuale della copertura;

e) Assistenza linguistica all'estero/interprete

Se l'Assicurato è in viaggio all'estero e, in conseguenza di uno scippo o di una rapina:

- gli siano stati rubati i documenti di riconoscimento;
- gli sia stato rubato il bagaglio;
- abbia avuto un malore, infortunio o malattia improvvisa;
- sia stato ricoverato;
- abbia necessità di prendere contatto con le autorità locali a seguito di atti dolosi che lo abbiano coinvolto;

e necessari di assistenza linguistica, la Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire supporto mediante un contatto telefonico o tramite un interprete delle principali lingue europee (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

f) Rientro anticipato dall'estero

Se l'Assicurato è all'estero e perde o gli viene rubato il biglietto di viaggio la Struttura Organizzativa, su sua richiesta organizzerà il suo rientro anticipato dall'estero in aereo di classe turistica o in treno di 1° classe.

La Struttura Organizzativa sosterrà il costo, a titolo di anticipo, del biglietto per il rientro, **fino ad un importo massimo di € 2.000 per evento e per annualità di polizza a fronte di adeguata garanzia bancaria.**

L'Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario) il denaro anticipato entro i 30 giorni successivi alla data in cui è stato erogato l'anticipo.

g) Blocco della Carta di Credito

Se in conseguenza di uno scippo o di una rapina regolarmente denunciati alle Autorità competenti l'Assicurato perde la carta di credito o questa gli viene rubata, la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni del numero telefonico da contattare per il blocco della carta e procederà, su segnalazione telefonica dello stesso Assicurato, a trasferire la chiamata all'azienda emittente di tale carta, affinché essa sia bloccata.

1.2.2. Assistenza all'abitazione

h) Invio fabbro per sostituzione serratura

Se in conseguenza di uno scippo o di una rapina regolarmente denunciati alle Autorità competenti all'Assicurato vengono rubate le chiavi della porta d'ingresso del suo domicilio in Italia e necessita di un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di detto artigiano, tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di €300 per evento e per annualità di polizza.

1.3. ESTENSIONE DELLE GARANZIE

Sia le coperture "Scippo e Rapina" che la copertura "Assistenza" vengono prestate oltre che all'Assicurato anche a favore dei suoi familiari e delle persone che convivono in modo continuativo con lui.

Articolo 2

CHE COSA NON È ASSICURATO

2.1. Esclusioni della copertura "Scippo e Rapina"

Sono inoltre esclusi i danni:

- 1) avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 2) avvenuti in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 3) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 4) riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- 5) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- 6) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui conviventi e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati;
- 7) agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti.

2.2 Esclusioni della copertura "Assistenza in caso di Scippo e Rapina"

Sono, in ogni caso, escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni o – comunque – eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità;
- dolo del Cliente/Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente/Assicurato non debba rispondere a norma di legge;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. All'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti – anche a titolo di mero risarcimento – in forza dei contratti sottoscritti con altre imprese di assicurazioni, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice (e specificatamente alla Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A.) entro tre giorni. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno

operanti – nei limiti e alle condizioni previste – esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati.

Articolo 3

QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

3.1 Limiti alla copertura "Scippo e Rapina"

Le garanzie Scippo e Rapina non operano:

- **per persone di età inferiore ai 14 anni a meno che non siano accompagnate da altre persone di età superiore;**
- **se i beni rubati sono inerenti ad attività professionali svolte dall'Assicurato, dai suoi familiari e dalle persone che convivono in modo continuativo con lui.**

Per il denaro contante è previsto un limite di €500 per sinistro.

Articolo 4

DOVE VALGONO LE COPERTURE

4.1 Dove vale la copertura Scippo e Rapina

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

4.2 Dove vale la copertura Assistenza in caso di scippo e rapina

L'Assistenza alla persona è valida in tutto il mondo ad eccezione:

- della copertura "Corsa in taxi per ritorno a domicilio", che è valida solo in Italia;
- della copertura per "rientro anticipato dall'estero" e "anticipo di denaro per spese di prima necessità" che è operante nei Paesi ove esistano corrispondenti della Struttura Organizzativa, purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trovi l'Assicurato.

L'Assistenza all'abitazione è valida in Italia.

Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano e all'estero per la durata contrattuale e secondo quando previsto; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a sessanta giorni consecutivi.

Articolo 5

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Se il Contraente non comunica - o comunica in modo inesatto - circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 6

QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture del presente Modulo cominciano alle ore 24 della data indicata nel Modulo di Polizza o della Appendice Contrattuale, a condizione che sia stato pagato il premio, e cessano alla data di scadenza della polizza "XME Protezione".

In caso di tacito rinnovo della scadenza della Polizza sarà rinnovata per un ulteriore anno anche la scadenza

delle coperture del Modulo, salvo disdetta della Polizza o del Modulo assicurativo da parte del Contraente o della Compagnia da comunicarsi nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni Generali della Polizza.

Articolo 7

MODIFICHE DEL PREMIO DEL MODULO

La Compagnia può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo, previa comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture.

In tal caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo nelle modalità indicate nella comunicazione inviategli dalla Compagnia.

In assenza di disdetta dal Modulo da parte del Cliente la Polizza e le coperture del Modulo si intenderanno tacitamente rinnovate alle nuove condizioni di premio.

Articolo 8

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di Scippo, Rapina, il Cliente ha facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità previste dall'Art. 9.3.1 "Procedure per la valutazione del danno"

La richiesta può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino
oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Articolo 9

DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

9.1 Denuncia del sinistro: Scippo e Rapina

Il Cliente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.

La comunicazione del sinistro può essere effettuata:

- tramite posta, inviando la denuncia a Intesa Sanpaolo A.A. - Ufficio Sinistri Rami Elementari, Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122Torino
- a mezzo fax, al numero 011 093.10.62;
- tramite email, all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com;
- consegnando la denuncia al gestore in Filiale.

Per facilitare la denuncia del sinistro, in tutte le Filiali del Gruppo intesa Sanpaolo, è disponibile un apposito modulo (Modulo di denuncia del Sinistro) predisposto per essere compilato con i dati relativi al Sinistro.

Inoltre il Cliente o l'Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;**
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a un massimo di 30 giorni.**

Per il furto d'identità sul web il Cliente o l'Assicurato dovranno:

- c) sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze del furto d'identità. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;**
- d) mettere a disposizione della Compagnia qualsiasi documento utile al fine di stabilire l'accaduto** (ad esempio copia di estratti conto dal quale si evincono i pagamenti oggetto di disconoscimento per casi di clonazione o pagamenti online realizzati attraverso Furto di identità).

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per adempiere a questi obblighi e a quanto disposto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

9.2 Denuncia del sinistro: Assistenza in caso di scippo e rapina

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il Sinistro tramite:

NUMERO (dall'Italia): 800 124 124

TELEFONO (dall'estero): +39 02 30328013

indicando con precisione:

- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si sta contattando IMA Italia Assistance S.p.A.;
- la prestazione di cui necessita;
- recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata, accompagnata dai documenti giustificativi in originale, a:

INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
Presso IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
Ufficio Assistenza
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Per la copertura "Spese di rifacimento chiavi" e "Spese di rifacimento documenti", l'Assicurato dovrà inviare la documentazione comprovante le spese sostenute in originale, unitamente alla denuncia all'Autorità competente relativa alla perdita delle chiavi stesse. L'Assicurato dovrà notificare il Sinistro alla Struttura Organizzativa entro 60 giorni dalla data di accadimento.

Art. 9.3 Modalità di determinazione del danno

In caso di Scippo o Rapina la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, fermi i limiti previsti nella Polizza:

Valore a nuovo

Per tutti gli oggetti personali l'ammontare del danno è dato:

- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
- dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni sottratti con altri nuovi o equivalenti.

Per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.

Per i titoli di credito:

- la Compagnia corrisponde l'Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
- se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge riguardante l'ammortamento.

Per gli effetti cambiari, le coperture valgono soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non è effettuata:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

Primo Rischio Assoluto

In fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

9.3.1 Procedure per la valutazione del danno

In caso di scippo o rapina l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa con il Cliente o con una persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro.

Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

9.3.2 Mandato dei periti

In caso di **scippo o rapina** i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
- a) verificare se l'Assicurato o il Cliente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- b) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
- c) procedere alla stima ed alla liquidazione dei danni, secondo i criteri di liquidazione previsti nel Modulo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente

Art. 9.3.1 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale che va redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva). La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

In ogni caso, la Compagnia e il Contraente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

Articolo 10

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

10.1 Scippo e Rapina

Una volta ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte dell'Assicurato, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si verifichi uno dei casi previsti in queste condizioni contrattuali per cui le coperture non operano.

Articolo 11

RECUPERO BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne viene a conoscenza.

I beni recuperati appartengono alla Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto parzialmente, l'Assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati. In questo caso si procede a una nuova valutazione dell'ammontare del danno sottraendo dall'ammontare originariamente accertato il valore dei beni recuperati.

In ogni caso l'Assicurato può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo l'Indennizzo ricevuto alla Compagnia.

Nel caso in cui il recupero avvenga prima dell'Indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto degli eventuali danneggiamenti ai beni.

Articolo 12

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Scippo e Rapina

Se l'Assicurato o il Contraente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 13

ASSICURAZIONE PRESSO ALTRI ASSICURATORI

Per tutte le garanzie, se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli Assicuratori, richiedendo a ciascuno l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto considerato autonomamente.

Relativamente alla garanzia Scippo o Rapina se la somma degli Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - supera l'ammontare del danno, la Società pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

GLOSSARIO**ASSICURATO**

Il soggetto residente in Italia il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente che descrive, quando effettuate successivamente alla polizza XME Protezione, le operazioni di acquisto di nuovi Moduli, di variazione dei massimali e/o di disdetta dei moduli già acquistati.

ASSICURAZIONE

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato

COMPAGNIA

La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, Corso Inghilterra, 3, 10138

CONTRAENTE

La persona che stipula il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura

FILIALE

La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Società.

FRANCHIGIA

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO D'IDENTITÀ SUL WEB

Ciascun uso non autorizzato e/o illegale di uno o più dati identificativi dell'Assicurato da parte di terzi sul web. Per dati identificativi si intendono ogni idoneo meccanismo di identificazione regolarmente utilizzato per identificare l'identità (passaporto, carta di identità, firma elettronica, patente di guida, password e carte di pagamento, codice fiscale, numeri dei conti correnti, scontrini, bollette dell'energia e ogni altro dato che consenta l'identificazione dell'Assicurato). Il Furto di Identità deve essere relativo ai dati identificativi dell'Assicurato nella sua qualità di consumatore e non pertanto nell'ambito dell'attività imprenditoriale e/o professionale (esempio: furto o utilizzo scorretto del nome dell'azienda dell'Assicurato o di ogni altro segno distintivo dell'attività lavorativa dell'Assicurato).

MODULI

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati e le singole coperture con i relativi indennizzi, il premio e la durata delle coperture assicurative.

OGGETTI PERSONALI

Sono le cose portate indosso o tenute a portata di mano dall'Assicurato o da ogni persona che convive con lui in modo continuativo.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo che va dalla decorrenza della copertura del Modulo assicurativo alla scadenza della polizza "XME Protezione".

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui, mediante la violenza alla persona o la minaccia, dirette sia alla persona stessa che verso altre persone.

SCIPPO

È il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza: I.M.A Italia Assistance S.p.A.

Polizza XME Protezione



ADDENDUM ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI

A decorrere dal 1 Gennaio 2019 i dati societari di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. saranno i seguenti:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Documento redatto in data 15/12/2018